

## NOTE INFORMATIVE SULLA LEGGE DI TUTELA DEL LAVORO MINORILE

La legge n. 977/67 sulla tutela del lavoro minorile è stata aggiornata dai Decreti Legislativi n. 345/99 e n. 262/00.

Numerose attività sono vietate agli adolescenti (soggetti minorenni, di età compresa tra i 15 e i 18 anni, che non sono più soggetti all'obbligo scolastico):

- lavori indicati nell' allegato I D.Lgs. 345/99 come modificato dal D.lgs. 262/00;
- trasporto di pesi per più di 4 ore compresi i ritorni a vuoto (art. 19 L. 977/67 come modificato dai decreti) ;
- lavoro notturno (artt. 15 e 17 della L. 977/67 come modificati dai decreti)

Il datore di lavoro, prima di adibire i minori, deve rivalutare i rischi aziendali, già individuati secondo le procedure del D.Lgs. 626/94 (ora D.Lgs. 81/08), tenendo conto della presenza delle particolari condizioni psicofisiche dei giovani (art. 7 L. 977/67 come modificato).

Le informazioni sui fattori di rischio e le misure di prevenzione devono essere fornite anche ai titolari della patria potestà genitoriale (art. 7 L. 977/67 come modificato)

<p style="text-align: center;"><b>Art. 6 L. 977/67 Lavorazioni vietate</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. E' vietato adibire gli adolescenti alle lavorazioni, ai processi e ai lavori indicati nell'allegato I</li> <li>2. In deroga al divieto di cui al comma 1, le lavorazioni, i processi e i lavori indicati nell'allegato I possono essere svolti dagli adolescenti per indispensabili motivi didattici o di formazione professionale e soltanto per il tempo necessario alla formazione stessa svolta in aula o in laboratorio adibiti ad attività formativa, oppure svolte in ambienti di lavoro di diretta pertinenza del datore di lavoro dell'apprendista purché siano svolti sotto la sorveglianza di formatori competenti anche in materia di prevenzione e protezione e nel rispetto di tutte le condizioni di sicurezza e di salute previste dalla vigente legislazione</li> <li>3. Fatta eccezione per gli istituti di istruzione o di formazione professionale, l'attività di cui comma 2 deve essere preventivamente autorizzata dalla direzione provinciale del lavoro, previo parere della ULSS competente per territorio, in ordine al rispetto da parte del datore di lavoro richiedente della normativa in tema di igiene e di sicurezza sul lavoro.</li> <li>4. Per i lavori comportanti esposizione a radiazioni ionizzanti si applicano le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 17 marzo 1995, n. 230.</li> <li>5. In caso di esposizione media giornaliera degli adolescenti al rumore superiore a 80 dBA LEP-d il datore di lavoro, fermo restando l'obbligo di ridurre al minimo i rischi derivanti dall'esposizione al rumore mediante misure tecniche, procedurali ed organizzative, concretamente attuabili, privilegiando gli interventi alla fonte, fornisce i mezzi individuali di protezione dell'udito e una adeguata formazione all'uso degli stessi. In tale caso i lavoratori devono utilizzare i mezzi individuali di protezione.</li> <li>6. L'allegato I è adeguato al processo tecnico e all'evoluzione della normativa comunitaria con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della Sanità.</li> </ol>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 7 L. 977/67 – Valutazione dei rischi</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Il datore di lavoro, prima di adibire i minori al lavoro e a ogni modifica rilevante delle condizioni di lavoro, effettua la valutazione dei rischi prevista dall'art. 4 del D.Lgs. 626/94, con particolare riguardo a:             <ol style="list-style-type: none"> <li>a) <i>sviluppo non ancora completo, mancanza di esperienza e di consapevolezza nei riguardi dei rischi lavorativi, esistenti o possibili, in relazione all'età;</i></li> <li>b) <i>attrezzature e sistemazione del luogo e del posto di lavoro;</i></li> <li>c) <i>natura, grado e durata di esposizione agli agenti chimici, biologici e fisici;</i></li> <li>d) <i>movimentazione manuale dei carichi;</i></li> <li>e) <i>sistemazione, scelta, utilizzazione e manipolazione delle attrezzature di lavoro, specificatamente di agenti, macchine, apparecchi e strumenti;</i></li> <li>f) <i>pianificazione dei processi di lavoro e dello svolgimento del lavoro e della loro interazione sull'organizzazione generale del lavoro;</i></li> <li>g) <i>situazione della formazione e dell'informazione dei minori.</i></li> </ol> </li> <li>2. Nei riguardi dei minori, le informazioni di cui all'art. 21 del D.Lgs. 626/94 sono fornite anche ai titolari della potestà genitoriale.</li> </ol> <p style="text-align: center;"><b>Art.15 L. 977/67 – Lavoro notturno</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) E' vietato adibire i minori al lavoro notturno, salvo quanto disposto dall' art. 17.</li> <li>2) Con il termine "notte" si intende un periodo di almeno 12 ore consecutive comprendente l'intervallo tra le ore 22 e le ore 6, o tra le ore 23 e le ore 7. Tali periodi possono essere interrotti nei casi di attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati o di breve durata nella giornata.</li> </ol>
<p><b>Art. 19 L. 977/67 – Trasporto pesi</b></p> <p>Gli adolescenti non possono essere adibiti al trasporto di pesi per più di 4 ore durante la giornata, compresi i ritorni a vuoto.</p> <p>Gli adolescenti non possono essere adibiti a lavorazioni effettuate con sistema dei turni a scacchi; ove questo sistema di lavorazione sia consentito dai contratti collettivi di lavoro, la partecipazione degli adolescenti può essere autorizzata dalla Direzione Provinciale del Lavoro.</p>	

**Allegato I ELENCO MANSIONI E PROCESSI VIETATI ( in corsivo le modifiche apportate dal D.lgs. 262/00)**

I MANSIONI CHE ESPONGONO AI SEGUENTI AGENTI:	II PROCESSI E LAVORI:
<p><b>1) AGENTI FISICI:</b>  a) atmosfera a pressione superiore a quella naturale, ad esempio in contenitori sotto pressione, immersione sottomarina, fermo restando le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956 n. 321;  b) <i>rumori con esposizione media giornaliera superiore a 90 decibel LEP-d.</i></p> <p><b>2) AGENTI BIOLOGICI</b>  a) agenti biologici gruppi 3 e 4, ai sensi del titolo VIII del D.Lgs. 626/94 e di quelli geneticamente modificati del gruppo II di cui ai D.Lgs. 3 marzo 1993 n. 91 e 92.</p> <p><b>3) AGENTI CHIMICI</b>  a) sostanze e preparati classificati tossici (T), molto tossici (T+), corrosivi (C), esplosivi (E) o estremamente infiammabili (F+) ai sensi del D.Lgs. 3 febbraio 1997 n. 52, e successive modificazioni e integrazioni e del D.Lgs. 16 luglio 1998 n. 285;  b) sostanze e preparati classificati nocivi (Xn) ai sensi dei Decreti Legislativi di cui al punto 3a) e comportanti uno o più rischi descritti dalle seguenti frasi:  1) pericolo di effetti irreversibili molto gravi (R39);  2) possibilità di effetti irreversibili (R40);  3) può provocare sensibilizzazione mediante inalazione (R42);  4) può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle (R43);  5) può provocare alterazioni genetiche ereditarie (R46)  6) pericolo di gravi danni per la salute in caso di esposizione prolungata R(48);  7) può ridurre la fertilità (R60);  8) può danneggiare i bambini non ancora nati (R61);  c) <i>sostanze e preparati classificati irritanti (Xi) e comportanti il rischio, descritto dalla seguente frase, che non sia evitabile mediante l'uso di dispositivi di protezione individuale: "può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle (R43)";</i>  d) sostanze e preparati di cui al titolo VII del D.Lgs. 626/94;  e) piombo e composti;  f) amianto.</p>	<p>1) <i>il divieto è riferito alle specifiche fasi del processo produttivo e non all'attività nel suo complesso;</i> processi e lavori di cui all'allegato VIII del D.Lgs. 626/94;  2) lavori di fabbricazione e di manipolazione di dispositivi, ordigni ed oggetti diversi contenenti esplosivi, fermo restando le disposizioni di cui al decreto del D.P.R. 19.03.56 n. 302;  3) lavori in serragli contenenti animali feroci o velenosi nonché condotta e governo di tori e stalloni;  4) lavori di mattatoio;  5) lavori comportanti la manipolazione di apparecchiature di produzione, di immagazzinamento o di impiego di gas compressi, liquidi o in soluzione;  6) lavori su tini, bacini, serbatoi, damigiane o bombole contenenti agenti chimici di cui al punto I.3;  7) <i>lavori comportanti rischi di crolli e allestimento e smontaggio delle armature esterne alle costruzioni;</i>  8) lavori comportanti rischi elettrici da alta tensione come definita dall'articolo 268 del D.P.R. 27/4/55, n. 547;  9) lavori il cui ritmo è determinato dalla macchina e che sono pagati a cottimo;  10) esercizio dei forni a temperatura superiore a 500 °C come ad esempio quelli per la produzione di ghisa, ferro-leghe, ferro o acciaio; operazioni di demolizione, ricostruzione e riparazione degli stessi; lavoro ai laminatoi;  11) lavorazioni nelle fonderie;  12) processi elettrolitici;  13) <i>(soppresso)</i>  14) produzione dei metalli ferrosi e non ferrosi e loro leghe;  15) produzione e lavorazione dello zolfo;  16) lavorazioni di escavazione, comprese le operazioni di estirpazione del materiale, di collocamento e smontaggio delle armature, di conduzione e manovra dei mezzi meccanici, di taglio dei massi;  17) lavorazioni in gallerie, cave, miniere, torbiere e industria estrattiva in genere;  18) lavorazione meccanica dei minerali e delle rocce, limitatamente alle fasi di taglio, frantumazione, polverizzazione, vagliatura a secco dei prodotti polverulenti;  19) lavorazione dei tabacchi;  20) lavori di costruzione, trasformazione, riparazione, manutenzione e demolizione delle navi, esclusi i lavori di officina eseguiti nei reparti a terra,  21) produzione di calce ventilata;  22) lavorazioni che espongono a rischio silicotigeno;  23) manovra di apparecchi di sollevamento e trazione meccanica, ad eccezione di ascensori e montacarichi,  24) lavori in pozzi, cisterne ed ambienti assimilabili;  25) lavori nei magazzini frigoriferi  26) lavorazione, produzione e manipolazione comportanti esposizione a prodotti farmaceutici;  27) <i>condotta dei veicoli di trasporto, con esclusione di ciclomotori e motoveicoli fino a 125 cc, in base a quanto previsto dall' art 115 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e di macchine operatrici semoventi con propulsione meccanica, nonché lavori di pulizia e di servizio dei motori e degli organi di trasmissione che sono in moto;</i>  28) operazioni di metallizzazione a spruzzo;  29) legaggio ed abbattimento degli alberi;  30) pulizia dei camini e focolai negli impianti di combustione;  31) apertura, battitura, cardatura e pulitura delle fibre tessili, del crine vegetale ed animale, delle piume e dei peli;  32) produzione e lavorazione di fibre minerali e artificiali;  33) <i>cernita e trituramento degli stracci e della carta usata senza l'uso di adeguati dispositivi di protezione individuale;</i>  34) lavori con impieghi di martelli pneumatici, mole ad albero flessibile ed altri strumenti vibranti; uso di pistole fissachiodi di elevata potenza;  35) produzione di polveri metalliche;  36) saldatura e taglio dei metalli con arco elettrico o fiamma ossidrica o ossiacetilenica;  37) lavori nelle macellerie che comportano l'uso di utensili taglienti, seghe e macchine per tritare.</p>